

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'assegnazione di indennità di carovita ai pensionati statali

(del 24 febbraio 1953)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con istanza 3 ottobre 1952 il Fronte unico dei dipendenti statali e dei docenti ha chiesto la revisione del dec. leg. 20 maggio 1952 che assegna indennità di carovita ai pensionati per migliorare le condizioni specialmente delle categorie inferiori, ossia dei più bisognosi.

A tal proposito, ha domandato un aumento dei supplementi fissi da franchi 600,— a Fr. 900,— per i coniugati e da Fr. 400,— a Fr. 700,— per gli altri e ugual aumento sui minimi previsti dal 2. cpv. dell'art. 11 del citato decreto legislativo, ossia da Fr. 1.000,— a Fr. 1.300,— per i coniugati e da Fr. 800,— a Fr. 1.100,— per gli altri pensionati.

Per i pensionati dopo il 31 dicembre 1947, il Fronte unico ha inoltre chiesto di trattare gli stessi come coloro che furono collocati in pensione prima del 1948 e cioè di assegnare l'indennità principale del 20 % e il supplemento fisso, con l'inflessione che l'indennità complessiva va ridotta in maniera che fra pensione e indennità di rincaro essi non ricevano più di quanto percepiscono coloro che furono pensionati prima del 1948.

L'adozione delle richieste del Fronte unico comporterebbe per lo Stato una spesa di oltre Fr. 300.000,— annui, ciò che porterebbe a circa Fr. 1.100.000,— l'onere per suoi ex dipendenti.

Oltre che per la spesa rilevante per lo Stato, specialmente in questo momento, l'adozione delle richieste del Fronte unico non si giustifica per il fatto che nessun aumento del costo della vita è intervenuto dal maggio 1952, epoca in cui furono votate le nuove indennità, ad oggi: indice che si aggira su 170 rispetto a 100 del 1939.

Anche il regime dei pensionati dopo il 1. dicembre 1947 deve, a nostro giudizio, essere mantenuto diverso da quello dei pensionati prima di tale data: i primi hanno avuto la possibilità di aumentare il guadagno assicurato del 40 %, godono, in caso di pensionamento prematuro, di un supplemento minimo di Fr. 1.000,— di pensione e hanno diritto di ricevere l'intera rendita A.V.S.; tutti benefici che migliorano sensibilmente la loro posizione economica, ciò che non hanno i secondi e per i quali si propone il miglioramento delle indennità di rincaro.

Per coloro che furono pensionati prima del 1948 e, in modo particolare, per le categorie basse ossia per i più bisognosi, riconosciamo che un miglioramento può essere accordato.

Abbiamo perciò informato il Fronte unico della nostra intenzione di proporre un aumento di Fr. 100,— sul supplemento fisso e di prevedere che l'indennità globale annua sia di almeno Fr. 1.200,— per i coniugati e di Fr. 1.000,— per gli altri, con un aumento di Fr. 200,— su quanto percepiscono ora.

Quest'ultimo provvedimento è necessario anche per togliere la disparità di trattamento fra i beneficiari che percepiscono il medesimo importo di pensione: con l'inclusione della disposizione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 20 maggio 1952 che tutti i pensionati devono ricevere un'indennità di almeno Fr. 50,— superiore a quella del 1951 si è creata una situazione ingiusta e nello stesso tempo anacronistica che deve essere eliminata.

Il miglioramento proposto aumenterà la spesa dello Stato di altri franchi 80.000,— all'anno.

Osserviamo che anche la Confederazione non prevede nessun miglioramento per il 1953 per i beneficiari di pensione, tranne la concessione di una indennità per i figli non beneficianti di pensione e di un piccolo miglioramento per i pensionati anteriormente al 1947.

Le nostre proposte furono sottoposte al Fronte unico, nella sua qualità di rappresentante dei pensionati, il quale le ha accettate alla condizione che le stesse siano applicate con effetto retroattivo al 1. gennaio 1952.

Quest'ultima richiesta non può essere accolta per ovvie ragioni e perchè non riteniamo opportuno rivedere posizioni già liquidate. Le nuove indennità potranno tuttavia essere applicate a contare dal 1. gennaio 1953.

Vi invitiamo quindi a voler dare la vostra approvazione al disegno di decreto legislativo che vi accompagniamo e vi preghiamo di gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Celio

Il Consigliere Segretario di Stato:
Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che concede indennità di rincarò ai pensionati statali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 febbraio 1953 n. 408 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Chiunque ha diritto a prestazioni delle Casse pensioni dello Stato riceve, in quanto risieda effettivamente in Svizzera, un'indennità di rincarò nella misura stabilita dalle disposizioni che seguono.

Art. 2. — Per i pensionati messi al beneficio della pensione antecedentemente al 1. gennaio 1948 l'indennità di rincarò si compone di:

- a) un'indennità principale del 20 % della pensione;
- b) un supplemento fisso di Fr. 700,— per i coniugati e Fr. 500,— per le sposate, per i vedovi e le vedove, per i separati, per i divorziati, per i celibi e le nubili.

Art. 3. — L'indennità totale (principale più supplemento) deve essere di almeno Fr. 1.200,— annui per i coniugati e Fr. 1.000,— per gli altri pensionati.

Art. 4. — Agli effetti del versamento delle indennità di rincarò i vedovi con figli d'età inferiore ai 18 anni, i divorziati e i separati che devono gli alimenti alla ex moglie o ai figli d'età inferiore ai 18 anni, sono equiparati ai coniugati.

Art. 5. — I pensionati dopo il 31 dicembre 1947 ricevono un'indennità del 10 % della pensione percepita, escluso il supplemento previsto dall'art. 20 della legge 20 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni degli impiegati e dei gendarmi e dall'art. 61 della legge 17 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni dei docenti.

Art. 6. — Sono inoltre versate le seguenti indennità supplementari a tutti i pensionati :

Fr. 150,— per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni;

Fr. 200,— per ogni orfano di padre e di madre, fino all'età di 18 anni;

Fr. 300,— per i figli riconosciuti permanentemente invalidi;

Fr. 300,— per i parenti di pensionati beneficianti di pensione.

Art. 7. — Le persone pensionate nel corso dell'anno ricevono il carovita proporzionato ai mesi di pensionamento.

Art. 8. — L'indennità di rincarò è pagata ogni mese: lo Stato rimborsa alle Casse pensioni le indennità anticipate dalle stesse.

Art. 9. — Sono abrogati gli art. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 20 maggio 1952 concernente la concessione di indennità di rincarò al personale dello Stato, ai docenti elementari, alle maestre delle case dei bambini e ai pensionati statali.

Art. 10. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone e ha effetto a contare dal 1. gennaio 1953.

